



**Modalità e criteri di Funzionamento dell'elenco regionale
delle Associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari
dei Vigili del Fuoco**

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente allegato disciplina le modalità di funzionamento dell'elenco regionale delle Associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco nonché i criteri per la presentazione delle domande di iscrizione.

2. La regolare iscrizione all'elenco è il presupposto indefettibile per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 10/2018.

Art. 2 (soggetti abilitati all'iscrizione)

1. In attuazione dell'art. 2 comma 1 della Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 possono presentare domanda di iscrizione all'elenco regionale:

- a) le Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco costituite presso un distaccamento volontario operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione;
- b) il soggetto unico rappresentativo dei distaccamenti volontari operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione, costituito in associazione;
- c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni di promozione sociale (APS) e le associazioni costituite ai sensi dell'art. 36 del Codice civile che abbiano espressamente tra le proprie finalità statutarie il sostegno ai distaccamenti volontari dei vigili del fuoco e abbiano la sede legale all'interno del territorio regionale.

2. I soggetti di cui al comma precedente devono possedere i seguenti requisiti sostanziali:

- a) sede legale e/o operativa principale nel territorio regionale;
- b) previsione espressa tra le finalità statutarie del sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco operante in regione;
- c) assenza di fini di lucro, di attività politica e sindacale;
- d) democraticità della struttura;
- e) elettività e gratuità delle cariche associative;
- f) gratuità delle prestazioni degli aderenti;
- g) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
- h) obblighi e diritti degli aderenti;
- i) obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte dell'assemblea;
- j) clausola di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione;
- k) il legale rappresentante dell'ente non deve avere carichi pendenti o condanne passate in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 3 (domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione, sottoscritta esclusivamente in formato digitale dal legale rappresentante dell'Associazione, è inviata all'indirizzo PEC protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it.

2. Alla domanda di iscrizione sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- b) relazione dettagliata sull'attività svolta nel biennio precedente all'iscrizione;
- c) estratto del verbale di Assemblea con cui sono stati nominati gli organi direttivi dell'Associazione e il legale rappresentante della stessa;
- d) ultimo rendiconto economico approvato dall'Assemblea;
- e) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza del legale rappresentante e dei componenti gli organi direttivi

Art. 4 (procedimento di iscrizione)

1. La Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale esamina i requisiti di iscrizione del proponente e se del caso richiede con pec eventuali integrazioni documentali o chiarimenti assegnando un termine perentorio, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per regolarizzare la domanda.



c4c04b25



2. L'iscrizione all'elenco è disposta con Decreto del Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale, pubblicato per estratto sul BURV, e notificato all'interessato, alla Direzione interregionale del Corpo dei vigili del Fuoco, al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio e per conoscenza ai Sindaci dei Comuni del territorio di afferenza.

Art. 5 (rendicontazione annuale)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'Associazione è tenuta a trasmettere via pec l'ultimo resoconto annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione provenienti sia donazioni liberali che da enti pubblici e privati e una autodichiarazione del legale rappresentante che attesta la permanenza dei requisiti dell'Associazione ai fini dell'iscrizione all'elenco.

2. Entro quindici giorni dall'avvenuta nomina e/o elezione, e comunque tempestivamente, l'Associazione deve comunicare alla Regione ogni intervenuta modifica al proprio organigramma o allo Statuto.

Art. 6 (diniego di iscrizione e cancellazione dall'Elenco)

1. Con Decreto del Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale è disposto il diniego dell'iscrizione qualora – decorso il termine per regolarizzare la domanda – non sussistano i requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del presente atto e/o la domanda sia presentata in modo diverso dalla trasmissione telematica e dalla sottoscrizione digitale.

2. Con Decreto del Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale è disposta la cancellazione dall'elenco qualora l'Associazione:

- a) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 5;
- b) abbia perso, anche temporaneamente, i requisiti previsti per l'iscrizione;
- c) ne abbia fatto richiesta.

La cancellazione avviene nel rispetto del principio del contraddittorio. La Regione contesta via pec all'Associazione l'assenza sopravvenuta dei requisiti di iscrizione ovvero il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, assegnando un termine perentorio di venti giorni per regolarizzare la propria posizione. L'Associazione può presentare documenti o memorie. Decorso i termini assegnati o nel caso la documentazione prodotta non sia ritenuta sufficiente, si procede alla cancellazione.

Art. 7 (elenco regionale)

1. L'elenco regionale è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale ed è liberamente consultabile da chiunque.

2. Sono pubblicati nell'elenco:

- a) il numero progressivo d'iscrizione;
- b) la denominazione dell'associazione, il suo codice fiscale;
- c) indirizzo email e pec
- d) la sede legale e operativa;
- e) il riferimento al Distaccamento o ai Distaccamenti presso i quali operano;
- f) il nominativo del legale rappresentante ed il suo codice fiscale;
- g) gli estremi del decreto di iscrizione.

3. L'iscrizione è permanente e non è soggetta a rinnovo, salvi gli obblighi di rendicontazione.

4. La cura, l'aggiornamento e il monitoraggio dell'Elenco è affidato alla Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale.

Art. 8 (Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale pubblica un avviso sul BURV e sul sito istituzionale con cui invita le Associazioni che ne abbiano i requisiti a presentare domanda di iscrizione. L'avviso è pubblicato per trenta giorni consecutivi ed è inviato via email alla Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco e ai Comuni ove hanno sede i distaccamenti volontari.



c4c04b25

